

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TASSE
CONCERNENTE I SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI
DEL COMUNE DI LAVERTEZZO¹

Il Consiglio comunale, visti gli art.:

- 7 della L. sulla scuola;
- 34-39 L. sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare;
- 2, 13 cpv 1 lett. a), 42 cpv 2 e 186 LOC;

risolve

Scopo

Art. 1 Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità:

- a) di prelievo delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni dei propri istituti scolastici e giovanili²;
- b) di erogazione dei contributi per prestazioni scolastiche dei propri allievi che frequentano strutture elementari terze, fuori sede e medie³;
- c) di prelievo delle prestazioni anticipate dal Comune secondo gli addebiti cantonali, affinché siano recuperate dalle famiglie⁴.

Prestazioni

Art. 2 ¹ Gli istituti possono fornire le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie⁵:

- a) refezione SI;
- b) refezione SE;
- c) trasporto scolastico;
- d) doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico);
- e) scuola dell'infanzia a orario prolungato;
- f) scuola fuori sede;
- g) colonie;
- h) altre attività.

² Mentre l'erogazione dei contributi a favore degli allievi e delle famiglie, secondo l'art. 1 let. b), sono⁶:

- a) refezione SE;
- b) refezione scuola media.

¹ Approvato dal CC durante la seduta del 25.09.2008 – approvazione SEL dell'11.11.2008 (Inc. no. 124-RE-10342) – entrata in vigore in data 1. settembre 2008 (RM 167/2008)

² Approvato dal CC durante la seduta del 01.09.2014 – approvazione SEL del 01.09.2014 (Inc. no. 124-RE-12858) – entrata in vigore in data 01.09.2014 (RM 1005/2014)

³ Approvato dal CC durante la seduta del 01.09.2014 – approvazione SEL del 01.09.2014 (Inc. no. 124-RE-12858) – entrata in vigore in data 01.09.2014 (RM 1005/2014)

⁴ Approvato dal CC durante la seduta del 15.12.2015 – approvazione SEL del 24.02.2016 (Inc. no. 124-RE-13691) – entrata in vigore in data 01.04.2016 (RM 1692/2016)

⁵ Modifica per emendamento durante la seduta CC 25.09.2008

⁶ Approvato dal CC durante la seduta del 01.09.2014 – approvazione SEL del 01.09.2014 (Inc. no. 124-RE-12858) – entrata in vigore in data 01.09.2014 (RM 1005/2014)

Partecipazione finanziaria **Art. 3** ¹ A parziale copertura dei costi, secondo le prestazioni di cui all'art. 2 cpv 1, il Municipio in via di ordinanza, richiede la partecipazione finanziaria delle famiglie entro i limiti stabiliti nel presente Regolamento⁷⁸.

² Abrogato⁹.

³ Le spese derivanti dall'art. 1 let. c) sono poste a carico delle famiglie, secondo le norme del diritto superiore; laddove è silente, sono applicabili le disposizioni del presente Regolamento¹⁰.

Erogazione contributi¹¹ **Art. 3a** ¹ L'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 cpv 2, sono determinati entro i limiti del presente regolamento, dal Municipio in via di ordinanza.

Esenzione o riduzione **Art. 4** ¹ I debitori della partecipazione sanciti nell'art. 5, possono inoltrare l'istanza scritta e motivata per ottenere sia l'esenzione che la riduzione unicamente per le prestazioni di cui all'art. 2 let. a) e f).

² Il Municipio può decidere sia per l'esenzione o la riduzione tenendo conto dei seguenti principi:

1. Esenzione¹²

Il reddito non deve superare il limite fissato per l'ottenimento degli aiuti cantonali fissati dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS);

2. Riduzione¹³

Per i limiti di reddito stabiliti all'art. 4 cpv 2 punto 1. può essere ridotta la partecipazione di un massimo del 50 %.

Debitori della partecipazione **Art. 5** La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Creditore del contributo¹⁴ **Art. 5a** ¹ Di principio il contributo è erogato alla famiglia.
² Negli casi dove i figli sono in custodia di fatto o per via giudiziale, il contributo è versato al genitore che li ha in custodia.

⁷ Modifica d'ufficio SEL dell'11.11.2008 (Inc. no. 124-RE-10342)

⁸ Approvato dal CC durante la seduta del 01.09.2014 – approvazione SEL del 01.09.2014 (Inc. no. 124-RE-12858) – entrata in vigore in data 01.09.2014 (RM 1005/2014)

⁹ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 10.03.2009 (Inc. no. 124-RE-10448) – entrata in vigore in data 1. settembre 2008 (RM 384/2009)

¹⁰ Approvato dal CC durante la seduta del 15.12.2015 – approvazione SEL del 24.02.2016 (Inc. no. 124-RE-13691) – entrata in vigore in data 01.04.2016 (RM 1692/2016)

¹¹ Approvato dal CC durante la seduta del 01.09.2014 – approvazione SEL del 01.09.2014 (Inc. no. 124-RE-12858) – entrata in vigore in data 01.09.2014 (RM 1005/2014)

¹² Modifica per emendamento durante la seduta CC 25.09.2008

¹³ Modifica per emendamento durante la seduta CC 25.09.2008

¹⁴ Approvato dal CC durante la seduta del 01.09.2014 – approvazione SEL del 01.09.2014 (Inc. no. 124-RE-12858) – entrata in vigore in data 01.09.2014 (RM 1005/2014)

Basi di calcolo

Art. 6 Per definire l'ammontare totale delle partecipazioni, le stesse sono così calcolate:

- art. 2 let. a):
 - . Tassa base mensile: oneri salariali dei docente per il servizio refezione compresi i costi per attrezzature e diversi diviso le mensilità di refezione e gli utenti.
 - . Costo al pasto: costo degli alimentari divisi i pasti erogati.
- art. 2 let. b):
 - . totale dei costi diviso il numero degli allievi.
- art. 2 let. c):
 - . totale del costo di trasporto SE diviso ai numeri dei giri SE e dei posti a sedere sul bus per gli SE;
 - . totale del costo di trasporto SI diviso ai numeri dei giri SI e dei posti a sedere sul bus per gli SI;
- art. 2 dalla let. d) alla let. h):
 - totale dei costi diviso il numero degli allievi.

Ammontare della partecipazione delle famiglie (art 1 a)

Art. 7 ¹ Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti¹⁵:

- a. refezione SI:
 - 1. tassa base mensile da CHF 35.00 a CHF 130.00
 - 2. costo al pasto da CHF 1.00 a CHF 5.00
- b. refezione SE: da CHF 5.00 a CHF 20.00
- c. trasporto scolastico:
 - 1. allievo SI per mese da CHF 35.00 a CHF 120.00
 - 2. allievo SE per mese da CHF 60.00 a CHF 200.00
- d. doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico)¹⁶:
 - . per lezione¹⁷ da CHF 1.00 a CHF 130.00
- e. scuola dell'infanzia a orario prolungato:
 - . per mese da CHF 10.00 a CHF 130.00
- f. scuola fuori sede:
 - . per corso da CHF 100.00 a CHF 500.00
- g. colonie:
 - . per turno da CHF 100.00 a CHF 500.00

¹⁵ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 10.03.2009 (Inc. no. 124-RE-10448) – entrata in vigore in data 1. settembre 2008 (RM 384/2009)

¹⁶ Approvato dal CC durante la seduta del 17.12.2009 – approvazione SEL del 10.02.2010 (Inc. no. 124-RE-10908) – entrata in vigore in data 1. gennaio 2010 (RM 780/2010)

¹⁷ Approvato dal CC durante la seduta del 01.09.2014 – approvazione SEL del 01.09.2014 (Inc. no. 124-RE-12858) – entrata in vigore in data 01.09.2014 (RM 1005/2014)

² Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali.

Ammontare del contributo e istanza d'ottenimento (art. 1 b)¹⁸

Art. 7a ¹ Il Municipio stabilisce il contributo alle famiglie entro i limiti seguenti:

- a. refezione SE:
 - 1. costo al pasto da CHF 1.00 a CHF 3.00
- b. refezione scuola media
 - 1. costo al pasto da CHF 1.00 a CHF 3.00

² Il diritto al contributo che è indicato nel cpv 1, è garantito ai beneficiari di cui all'art. 5a che rientrano nelle fasce di reddito di cui al cpv 4.

³ La determinazione del reddito è desunta:

- a) per i beneficiari con la tassazione ordinaria, dall'imponibile dell'ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato;
- b) per i beneficiari con la tassazione alla fonte, dalla fascia di reddito corrispondente alla media annua delle aliquote di prelievo riportate nel conteggio di stipendio;
- c) per i beneficiari che non rientrano nella lettere a) e b), è applicata la fascia di reddito 50'001-60'000.

4

reddito	diritto al contributo
0 – 30'000	100%
30'001-40'000	90%
40'001-50'000	70%
50'001-60'000	60%
60001	0%

⁵ Il Municipio fissa mediante ordinanza, le modalità di deposito dell'istanza affinché la famiglia possa richiedere l'erogazione del contributo, quali: la forma della richiesta, i documenti da produrre, termine ultimo per inoltrare l'istanza d'ottenimento del contributo, le strutture di refezione riconosciute, ecc..

Procedura d'incasso

Art. 8 ¹ Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data d'emissione. Qualsiasi ritardo dà luogo a un richiamo scritto, con proroga del termine di pagamento di 15 giorni; se tale termine non è rispettato viene intimato un secondo richiamo con un'ulteriore proroga di 10 giorni ed infine una diffida di pagamento con un termine perentorio di 10 giorni. Dopodiché si darà inizio alla procedura esecutiva.

² Su richiesta scritta del debitore, il Municipio può concedere delle dilazioni.

³ I termini non mutano, anche se il debitore ha presentato un reclamo o un ricorso. Le spese di diffida saranno a carico del

¹⁸ Approvato dal CC durante la seduta del 01.09.2014 – approvazione SEL del 01.09.2014 (Inc. no. 124-RE-12858) – entrata in vigore in data 01.09.2014 (RM 1005/2014)

debitore, le stesse possono variare da un minimo di CHF 30.— a un massimo di CHF 50.— fissata tramite ordinanza municipale.

⁴ La presente norma è di carattere generale e non pregiudica eventuali disposizioni già in vigore nelle leggi speciali.

Dati fiscali¹⁹

Art. 8a ¹ Il richiedente nei confronti del Municipio/servizio competente per delega:

- a) deve fornire gratuitamente le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzandola inoltre ad esaminare gli atti pertinenti.
- b) può richiedere una dichiarazione che svincoli l'Autorità fiscale comunale/cantonale dal segreto d'ufficio, se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie o se le informazioni da lui fornite non sono sufficienti.

² Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo.

³ Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione al Municipio/ai servizi da essa delegati:

- a) il contributo può essere negato;
- b) la partecipazione può essere calcolata con l'aliquota massima.

Obbligatorietà, disdetta e indennizzo per disdetta delle prestazioni

Art. 9 ¹ Con l'adesione alle prestazioni di servizio di cui all'art. 2, ad eccezione della lettera a), l'allievo ha obbligo della partecipazione.

² I detentori dell'autorità parentale sono tenuti al pagamento della prestazione di servizio per la durata prevista.

³ Su istanza scritta e motivata dell'autorità parentale, può essere richiesta la disdetta alla prestazione di servizio. Il Municipio può ridurre, al massimo del 40 %, l'ammontare della partecipazione.

⁴ Se durante il periodo della prestazione di servizio, la famiglia dovesse trasferire il domicilio, l'ammontare della partecipazione sarà calcolato pro rata temporis.

Esecutività

Art. 10 Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Vie di contestazioni

Art. 11 Avverso le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

¹⁹ Approvato dal CC durante la seduta del 15.12.2015 – approvazione SEL del 24.02.2016 (Inc. no. 124-RE-13691) – entrata in vigore in data 01.04.2016 (RM 1692/2016)

Compensazione²⁰

Art. 11a In caso di insolvenza del debitore concernente la partecipazione finanziaria di cui all'art. 7 a, il relativo scoperto è compensato con il contributo citato all'art 7.

Entrata in vigore

Art. 12 Il presente regolamento entrerà in vigore retroattivamente il 1. settembre 2008, per il tramite dell'ordinanza municipale, dopo approvazione del Consiglio comunale e la ratifica della Sezione enti locali.

²⁰ Approvato dal CC durante la seduta del 01.09.2014 – approvazione SEL del 01.09.2014 (Inc. no. 124-RE-12858) – entrata in vigore in data 01.09.2014 (RM 1005/2014)